



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 453

Seduta del 21.10.2023

OGGETTO: Proroga tecnica dell'affidamento in concessione del "Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria" . Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventitrè il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 9,20, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	X	
V. Sindaco: Avv. Giuseppe Fiorellini	X	
Ass.re: Geom. Salvatore Avola	X	
Ass.re: On. Paolo Monello	X	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino		X
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	X	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro		X

Con l'assistenza del Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Sulsenti

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 19.10.2023

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 19.10.2023

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

LA GIUNTA

RICHIAMATA la disposizione transitoria dell'articolo 226, comma 2, del D. Lgs N. 36/23, secondo la quale la disciplina e gli istituti del nuovo Codice si applicano solo ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli aggiudicati e contrattualizzati anteriormente a detta data si applicano quelli del Codice previgente, tra cui la disciplina in tema di <<proroga tecnica>>;

RICHIAMATO, quindi, l'[art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50 del 2016](#), secondo cui *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

RICHIAMATO, altresì il Consiglio di Stato con il <<parere N. 855 del 1 aprile 2016>> ha chiarito che *«In base al diritto europeo il rinnovo del contratto è consentito solo se rimane immutato il suo contenuto (e ciò perché sin ab origine, cioè sin dalla indizione della gara originaria, gli operatori economici devono essere in grado di valutare la convenienza della partecipazione e delle previsioni contrattuali), trattandosi solamente del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dal contratto originari;*

PREMESSO

CHE << la proroga >>, poiché nella sua accezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro e che, una volta scaduto un contratto, l'Amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, dovrebbe effettuare una nuova gara (Cons. Stato, V, n. 3391/2008, n. 4192/2013), rappresenta per quanto sopra un istituto ammissibile ove ancorato al principio di continuità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e comunque nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (ex multis, Cons. Stato, V, n. 2882 del 2009);

CHE la natura eccezionale dell'istituto (ex multis, Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3588) impedisce di estenderne la portata al di là dell'immediata formulazione testuale dell'art. 106, comma 11 cit., e lo rende, di conseguenza, un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali" (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882), ponendo in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali della proroga siano "obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione;

CHE, pertanto, alla luce delle superiori statuizioni, la cd. "proroga tecnica" dell'affidamento, prevista dall'[art. 106, comma 11](#), D.Lgs. n. 50 del 2016, è applicabile in casi straordinari ed è limitata al tempo strettamente necessario alla finalizzazione di un nuovo affidamento;

VISTA, altresì, anche la recente pubblicazione da parte dell'ANAC della relazione illustrativa del bando tipo n. 1/2023 (approvato con la deliberazione n. 309/2023) relativo agli acquisti di beni/servizi nel sopra soglia comunitario, contenente un "disciplinare" adeguato alle nuove previsioni del nuovo Codice dei contratti (declinato nel decreto legislativo 36/2023) che tra le tante indicazioni contempla le c.d. "opzioni" di prosecuzione del contratto, come la proroga (le due fattispecie di proroga) disciplinate nel nuovo articolo 120, la ripetizione del servizio (in realtà prevista anche per i lavori) disciplinata nell'articolo 76 e, infine, il c.d. rinnovo espresso "disciplinato" nell'articolo 14 (in modo essenziale/minimalista come nel pregresso articolo 35 del Codice del 2016;

CONSIDERATO che, alla luce della suddetta relazione, la <<proroga tecnica >> legittimata nel comma 11 dell'Art. 120 del nuovo Codice, secondo l'ANAC, sebbene "*rispetto alla disciplina previgente, sono state inserite condizioni più stringenti per l'accesso a tale possibilità, prevedendo che il ricorso alla proroga è consentito soltanto nel caso in cui l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica oppure un grave danno all'interesse pubblico*", tuttavia la nuova previsione risulta giustificata "*dal principio di continuità dell'azione amministrativa nei soli limitati ed eccezionali casi previsti dalla norma in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, per evitare le situazioni di pericolo sopra illustrate*";

PREMESSO:

CHE con Deliberazione N. 3 del 08/02/2019 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale è stato stabilito di esternalizzare le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non del Comune di Vittoria fermo restando la possibilità di affidare al

concessionario altre entrate tributarie e non che dovessero essere successivamente istituite da norme di legge e/o regolamentari ivi incluso la fase precoattiva, ovvero attività di accertamento o di altro atto propeedeutico e ritenuto necessario all'avvio della riscossione coattiva mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi e per gli effetti del Dlgs 50/2016 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3 e opzione di proroga per ulteriori mesi sei;

CHE con Determinazione del Dirigente Tributi e Fiscalità Locale N. 50 del 15/01/2019 è stato approvato il progetto di esternalizzazione del servizio composto dalla Relazione Tecnico illustrativa e dal Capitolato Speciale d'Oneri, per un valore stimato della concessione per anni 3 pari a € 1.148.000 al netto dell'IVA e/o di altre imposte prevedendo in atti la possibilità esercitare la opzione di affidamento dei servizi di accertamento delle entrate tributarie.

CHE con Determinazione del Dirigente C.U.C. n.1043 del 16/05/2019 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento in oggetto per la durata di anni 3 mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del Dlgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3 e opzione **proroga per ulteriori mesi sei;**

CHE con Determinazione del Dirigente C.U.C. del Comune di Vittoria n°1157 del 24/06/2020 veniva disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della società "Publiservizi Srl" con sede legale in Roma (RM) alla Piazza Capranica 95 P. IVA 03218060659;

CHE il Capitolato di gara all'articolo 6 prevede espressamente la possibilità per l'ente di affidare al Concessionario, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la gestione di tutte le attività propedeutiche alla costituzione in mora del debitore, per esse intendendosi, a titolo esemplificativo, quelle di predisposizione, stampa, emissione, notifica di solleciti di pagamento bonari, avvisi di accertamento, atti di intimazione, e qualsiasi altro atto che si ritenga utile per la riscossione;

CHE il giorno 16 del mese di Ottobre 2020, con atto redatto in forma pubblica amministrativa registrato al numero di repertorio 3249, veniva sottoscritto contratto di affidamento per i servizi in oggetto del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria (ICI-IMU-TASI-TARES-TARI-CANONE IDRICO);

CHE, in sede di stipula contrattuale, l'ente esercitava l'opzione di cui al soprariportato articolo 6 del capitolato affidando alla società "Publiservizi Srl" con sede legale in Roma (RM) alla Piazza Capranica 95 P. IVA 03218060659 tutte le attività propedeutiche alla riscossione coattiva e, quindi, in particolare, le attività di recupero dell'evasione dei tributi IMU TARI e TASI, e le attività di recupero e contrasto delle morosità dei canoni idrici;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Comunale N. 217 del 07.06.2023 recante "*Adesione alla Rottamazione quater ex Decreto Legge N. 34/2023, c.d.<<Decreto Bollette>> , convertito nella Legge N.56/2023*" in virtù della quale il Comune di Vittoria ha aderito alla <<Rottamazione quater>>, secondo le modalità di cui all'art-17-bis del Decreto Legge N. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", convertito nella Legge N. 56/2023 (in vigore dal 30 maggio) pubblicata nella GU n. 124 del 29 maggio 2023 ;
- la Delibera di Giunta Comunale N. 217 del 07.06.2023 recante "*Approvazione schema di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla Rottamazione quater>> ex Decreto Legge N. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette" , convertito nella Legge N.56/2023*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 84 del 27.07.2023 di "*Approvazione schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla "Rottamazione quater ex decreto legge n. 34/2023, c.d. "decreto bollette", convertito nella legge n. 56/2023.*", secondo cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento è stata indicata quale data di scadenza per la presentazione delle domande riguardanti la definizione agevolata la data del 31 ottobre 2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale N. 445 del 13.10.2023 recante "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla Rottamazione Quater>> ex Decreto Legge n. 34/2023, c.d. "decreto bollette" , convertito nella Legge n.56/2023, approvato con Deliberazione C.C. 84/2023. Modifica termine*", con cui è stata approvata la modifica dell'art.3, comma 1, riguardante la scadenza per la presentazione delle

domande di definizione agevolata al **30.11.2023** anziché al 31.10.2023, del “*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi*”, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.07.2023;

RITENUTO, pertanto, opportuno, ai sensi della normativa citata ai superiori punti ed alla luce dei superiori atti, provvedere alla <<proroga tecnica>> del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria (ICI – IMU – TASI – TARES – TARI - CANONE IDRICO) alla società “Publiservizi Srl” con sede legale in Roma (RM) alla Piazza Capranica 95 P. IVA 03218060659, in quanto soggetto concessionario del servizio di riscossione coattiva e, quindi, parte in causa nel procedimento di attuazione della <<definizione agevolata>> così come regolamentata dal Comune di Vittoria;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50 del 2016
- la Legge N. 160/2019
- il D.Lgs. n. 36 del 2023
- il D. Legge n. 34/2023
- la Legge n.56/2023
- l’OREELL vigente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premesse che si intendono confermate in toto:

1. Avviare l’*iter* per provvedere, ai sensi dell’Art. [art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50 del 2016](#), alla <<proroga tecnica>> per **ulteriori mesi sei** dell’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria (ICI – IMU – TASI – TARES – TARI - CANONE IDRICO) alla società “Publiservizi Srl” con sede legale in Roma (RM) alla Piazza Capranica 95 P. IVA 03218060659, di cui alla Determinazione del Dirigente C.U.C. n.1043 del 16/05/2019;
2. Demandare al Dirigente competente la predisposizione dell’atto di <<proroga tecnica>> per ulteriori mesi sei dell’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria (ICI – IMU – TASI – TARES – TARI - CANONE IDRICO) alla società “Publiservizi Srl” con sede legale in Roma (RM) alla Piazza Capranica 95 P. IVA 03218060659;
3. Dare atto che il presente provvedimento atto non comporta alcun impegno di spesa;
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare~~/~~rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geom. Salvatore Avola

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.10.2023

al 07.11.2023

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.10.2023

al 07.11.2023

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2023. Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li ... 21.10.2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti